

AVVISO

La presente pubblicazione avviene in esecuzione dell'ordinanza del **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. IV ter**, n. 3264 del 10.06.2026, emessa nel giudizio **R.G. n. 4730/2026**

- **Ricorrente:** Perna Michela

- **Amministrazioni resistenti:** Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; la Commissione Interministeriale R.I.P.A.M., in persona del presidente *pro tempore*; il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, in quanto destinatario degli effetti della procedura;

- **Provvedimenti impugnati:** - Graduatoria finale di merito relativa al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, Codice 02*”, pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato assegnato il punteggio di 24,75 nonché, sempre nei limiti dell'interesse della graduatoria rettificata pubblicata in data 15.04.2026 nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato assegnato il punteggio di 24,75; degli esiti della prova scritta della procedura concorsuale *de qua*, pubblicati il 28.10.2025, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio errato, a causa della presenza nel questionario di prova di un quesito errato; dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 2 del questionario della prova scritta; nei limiti dell'interesse, del bando di concorso, laddove dovesse interpretarsi in senso lesivo dell'interesse della ricorrente.

- **Motivo di ricorso:** Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell'art. 1 legge 241 del 1990. Violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento. Errata formulazione del quesito n. 2 del questionario sottoposto alla ricorrente.

- **Controinteressati:** partecipanti alla procedura, risultati in graduatoria nelle posizioni dalla 4.200 alla 6.156.

Si informa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

- Di seguito il **testo integrale del ricorso**, senza i dati sensibili delle parti:

On.le Tribunale Amministrativo Regionale

per il Lazio - Roma

Ricorso

Nell'interesse della Dr.ssa Perna Michela, _____, rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi allegata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Prof. Letterio Donato (tel./fax 0909561981; pec: leliodonato@pec.giuffre.it; c.f. DNTLTR83C01F158C) e Stefania Caggegi (c.f. CGGSFN89R50C351W; tel./fax: 0909561981; pec: avv.stefaniacaggegi@pec.giuffre.it), ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 25 c.p.a., agli indirizzi di posta elettronica certificata: leliodonato@pec.giuffre.it e avv.stefaniacaggegi@pec.giuffre.it,

contro

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la Commissione Interministeriale R.I.P.A.M., in persona del presidente pro tempore;
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, in quanto destinatario degli effetti della procedura;

e nei confronti

- del Dr. De Lorenzo _____ (posizione n. _____)

per l'annullamento, previa sospensione

- della Graduatoria finale di merito relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, Codice 02", pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato assegnato il punteggio di 24,75 (all.ti 1 e 1.1.) nonché, sempre nei limiti dell'interesse della graduatoria rettificata pubblicata in data 15.04.2026 nella parte in cui all'odierna ricorrente è stato assegnato il punteggio di 24,75 (all. 2);
- degli esiti della prova scritta della procedura concorsuale de qua, pubblicati il 28.10.2025, nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio errato, a causa della presenza nel questionario di prova di un quesito errato (all.3);
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 2 del questionario della prova scritta;
- nei limiti dell'interesse, del bando di concorso, laddove dovesse interpretarsi in senso lesivo dell'interesse della ricorrente (all.4);
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.

Premesse

Con Bando pubblicato il 30 luglio 2025 (all.4) la Commissione Ripam indicava un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, secondo la seguente ripartizione:

i) n. 370 Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti UNEP, Codice 01;

ii) n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria da destinare ai distretti elencati nel bando di concorso, Codice 02.

All'art. 6 il Bando prevedeva che la prova scritta sarebbe stata distinta per i due superiori codici di concorso (una per il Cod. 01 e una per il Cod. 02); l'articolo prevedeva, inoltre, che ai concorrenti sarebbe stato somministrato un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Il punteggio massimo attribuibile era pari 30 punti, in ragione di ciò la ripartizione dei punteggi per ciascuna risposta era ripartita come segue: +0,75 punti per le risposte esatte, 0 punti per le risposte omesse, -0,25 punti per le risposte errate.

Al fine del superamento della prova scritta era necessario raggiungere almeno il punteggio di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Alla procedura prendeva parte l'odierna ricorrente, la quale presentava domanda di partecipazione per il Codice 02.

All'esito della prova scritta alla ricorrente veniva attribuito il punteggio di 24,75, calcolato alla luce delle seguenti risposte: risposte corrette 34/40 - risposte errate 03/40 - risposte non date 03/40, la prova veniva, pertanto, superata (all.3).

Ultimata anche la valutazione dei titoli la Commissione Ripam pubblicava la graduatoria finale di merito (che teneva conto solamente di idonei e vincitori), la Dott.ssa Perna si collocava in posizione n. 6157 su n. 29458 concorrenti, risultando dunque idonea ma non vincitrice (all.ti 1 e 1.1, 2).

Non disponendo di titoli valutabili il punteggio totale conseguito dalla ricorrente era pari a 24,75 punti (titoli 0 - prova scritta 24,75).

Ciò detto, all'indomani della pubblicazione della graduatoria, la ricorrente accedeva al proprio compito e alla relativa scheda valutativa (cfr. all.3).

Questo le permetteva di riscontrare che il quesito n. 2, cui non aveva risposto e pertanto era stato valutato 0 nella complessiva valutazione della prova scritta, era stato formulato in modo errato, in quanto nessuna delle tre risposte possibili per la domanda era corretta. Da qui anche l'impossibilità della candidata di fornire la risposta corretta.

In ragione di ciò, il quesito errato deve essere espunto dal novero di quelli valutabili e il punteggio deve essere rideterminato di conseguenza.

Tale circostanza rende gli atti della procedura, meglio indicati in epigrafe, illegittimi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sull'interesse a ricorrere

Preliminarmente si rende opportuno segnalare che l'interesse a proporre il presente ricorso deriva dalla lesione subita per via dell'illegittimità degli atti avversati in uno con la specifica utilità di cui la ricorrente fruirebbe per l'effetto dell'annullamento degli stessi.

Invero, ancorché la Dott.ssa Perna non potrebbe risultare vincitrice della procedura de qua a seguito dell'accoglimento del ricorso, la stessa potrebbe migliorare di molto la propria collocazione nella graduatoria finale di merito, in vista di un suo futuro scorrimento, conservando un interesse differenziato alla sua impugnazione.

Peraltro, alla luce delle caratteristiche della procedura concorsuale in questione, in particolare la ripartizione distrettuale dei posti messi a concorso, lo scorrimento della graduatoria rappresenta uno sviluppo fisiologico della procedura.

Sul punto anche la Giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che: “il candidato a un concorso pubblico, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali” (Cfr. ex multis T.A.R. Roma, sez. I, n. 16597/2025; T.A.R. Perugia, sez. I, n. 641/2025; T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 1464/2025; T.A.R. T.A.R. Catania, sez. II, n. 3651/2024).

I)

Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 1 legge 241 del 1990. Violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento.

Errata formulazione del quesito n. 2 del questionario sottoposto alla ricorrente.

Gli atti impugnati sono illegittimi, per un verso direttamente e per altro verso in via derivata, a causa dell’errata formulazione del quesito n. 2 della prova scritta.

Segnatamente, la domanda era: “Ai sensi dell’art. 283 del Codice di procedura civile, il giudice d’appello può sospendere, in tutto o in parte, l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata?”

Il quesito prevedeva tre risposte possibili: A) “Sì, sempre d’ufficio, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti” B) “Sì, su istanza di parte, quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti” C) “Sì, se richiesto dal pubblico ministero”.

L’Amministrazione qualificava la risposta sub B) quale risposta corretta; tuttavia, anche la risposta indicata alla lettera B) è errata.

In proposito, anche codesto On.le Tar adito ha avuto modo di chiarire che “la vigente formulazione dell’art. 283 c.p.c., introdotta dalla riforma Cartabia, non prevede più, quale presupposto per la sospensione, la sussistenza di «gravi motivi», bensì la ricorrenza di «un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti»” (Cfr. in questi termini T.A.R. Roma, Lazio, sez. IV, 18/03/2026 n. 5149).

Ne consegue che nessuna delle tre possibili risposte alla domanda, come predisposte dall’Amministrazione, fosse corretta. Pertanto, il quesito in questione necessita di essere neutralizzato.

In conseguenza di ciò, la valutazione della prova della ricorrente andrebbe ricalcolata su 39 quesiti e non su 40 e con esso il punteggio dalla stessa conseguito, poi riportato nella graduatoria finale.

Considerando solo i 39 quesiti per ogni risposta corretta dovrebbero essere attribuiti punti 0,76923 (in luogo di 0,75) per ogni risposta corretta; punti 0,25641 (in luogo di 0,25) per ogni risposta sbagliata; punti 0 per ogni risposta omessa.

In questo modo, atteso che la ricorrente ha risposto correttamente a 34 quesiti su 39 ed in modo errato a 3 quesiti su 39 e ha omesso di rispondere a 3 quesiti su 39, il punteggio totale che dovrebbe esserle legittimamente attribuito è di 25,38 punti, in luogo di 24,75.

Così, nella graduatoria finale di merito, la Dr.ssa Perna sarebbe collocata in una posizione nettamente più favorevole: dalla illegittima posizione di 6.157esima arriverebbe alla posizione n. 4.200.

Questo migliorerebbe di gran lunga le sue aspettative, anche in vista del successivo scorrimento.

Sul punto non può non rammentarsi che, nelle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione considerata dall'Amministrazione valida con riferimento ad un determinato quesito (nel caso di specie quella sub B) "dev'essere anche l'unica effettivamente ed incontrovertibilmente corretta, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione" (in questo senso T.A.R. Roma Lazio sez. II, 17/01/2025, n. 886).

In caso contrario, compete al Giudice Amministrativo la possibilità di apprezzare l'erroneità di quei quesiti per i quali non risulti individuabile una risposta corretta, in particolar modo laddove - come nel caso di specie - ci si trovi in presenza di veri e propri errori che possano essere accertabili in modo inequivocabile.

Domanda cautelare

A riprova della sussistenza del fumus si rinvia a quanto evidenziato in narrativa. In merito alla sussistenza del periculum si aggiunge e specifica quanto segue.

L'Amministrazione ha già provveduto ad avviare le attività propedeutiche alla scelta della sede da parte dei candidati, cui seguirà l'assegnazione dei posti messi a concorso.

In questo frangente è plausibile che si verifichi un primo consistente scorrimento della graduatoria da cui la ricorrente potrebbe trarre immediato beneficio qualora si trovasse collocata in posizione utile.

Si precisa, inoltre, che allo stato attuale la Dott.ssa Perna è inoccupata, pertanto, l'attesa prolungata di uno scorrimento le arrecherebbe un pregiudizio grave, che potrebbe evitato con una pronuncia che anticipi gli effetti della sentenza.

Richiesta di notifica per pubblici proclami

La ricorrente ha trasmesso regolare istanza di accesso all'amministrazione per procedere alla notifica del soggetto controinteressato, individuato a seguito dell'emanazione della graduatoria rettificata, pubblicata in data 15 aprile 2026 (all.ti da 5 a 5.3). Tuttavia, in ragione dell'elevato numero dei soggetti che la ricorrente finirebbe per scavalcare se il punteggio dovesse essere ricalcolato, e dell'elevata difficoltà di raggiungerli tutti, **si chiede**, che codesto On.le Tribunale voglia autorizzare parte ricorrente alla notifica del presente ricorso, per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente.

Per questi motivi,

si chiede

che codesto On.le Tribunale adito voglia, previa concessione della misura cautelare ritenuta più opportuna alla tutela della ricorrente, e concessa l'integrazione del contraddittorio mediante notifi-

cazione per pubblici proclami, annullare i provvedimenti impugnati meglio indicati nell'epigrafe del presente atto.

Con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi.

Si dichiara che la presente controversia paga il contributo unificato in misura fissa pari ad € 325,00.

Roma, 20.04.2026

Prof. Avv. Letterio Donato

Avv. Stefania Caggegi

Roma, 10.06.2026

Avv. Stefania Caggegi